



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 21.12.2016

COPIA

OGGETTO:

Costituzione ufficio Procedimenti Disciplinari e nomina Responsabile.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 9,30, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	PRESENTE
Sabrina Cocco	Assessore,	ASSENTE
Simone Cucca	Assessore,	PRESENTE
Armando Molinaro	Assessore,	PRESENTE
Federico Scattu	Assessore,	ASSENTE

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Premesso che:

1. l'art. 55-bis, comma 4, dei D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, fa obbligo ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
2. la funzione di questo ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
3. l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che "le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie"

Richiamato in particolare l'articolo 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto: *Articolo 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinareomissis..... "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo". "Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo".*

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: gravità dell'infrazione e presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale: e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più (di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del citato art. 55 bis;

Rilevato che ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e nominare il relativo responsabile dando atto che allo stesso è attribuito ogni compito connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale;

Considerato che sia il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" che la conseguente deliberazione dell'A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) n. 75/2013 "Linee guida in materia di codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni" richiamano l'obbligatorietà degli Uffici Procedimenti Disciplinari, ai quali vengono assegnate, oltre all'attività disciplinare specifica, competenze in materia di etica pubblica per rilanciare il ruolo positivo del dipendente pubblico, facendo emergere e incoraggiando comportamenti adeguati e buone prassi per rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ente;

Vista l'intesa sottoscritta il 24/07/2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 della Legge n. 190/2012 che consente in via eccezionale nei soli enti di piccole dimensioni la coincidenza delle figure di responsabile anticorruzione e dell'U.P.D.;

Dato atto che, stante la struttura organizzativa dell'Ente e le ridotte dimensioni del Comune è

possibile costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in composizione monocratica e che risponda alle modifiche normative intervenute;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

Considerato che per quanto attiene all'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la stessa fa capo ai Responsabili titolari di posizione organizzativa nei confronti dei dipendenti del rispettivo settore di appartenenza;

Dato atto infine che stante l'assenza di dirigenti presso il Comune, al Segretario Comunale competerà altresì l'applicazione delle sanzioni per responsabilità disciplinare nei confronti dei Responsabili dei Servizi;

Ritenuto pertanto di costituire l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari in composizione monocratica, e di nominarne responsabile il Segretario Comunale, in considerazione di quanto chiarito dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto il D. Lgs. 150/2009;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dare atto che la narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di costituire per le ragioni esposte in premessa, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come introdotta dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001, configurandolo quale struttura monocratica;

Di dare atto che l'ufficio è composto dal Segretario Comunale in composizione monocratica, supportato da dipendente con funzioni di verbalizzazione e di supporto;

Di nominare pertanto Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari il Segretario Comunale il quale individuerà di volta in volta uno o più dipendenti di cui avvalersi per gli accertamenti istruttori e per tutto l'iter procedurale riguardante i procedimenti disciplinari, nonché per la verbalizzazione delle sedute.

Di dare atto che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio, o in caso di conflitto di interessi del Segretario Comunale, il Sindaco provvederà, con proprio atto, ad individuare altro Responsabile di servizio con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;

Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;

Di adeguare in conseguenza del presente atto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi nella parte relativa alle sanzioni disciplinari e alla costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;

Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito informatico istituzionale all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione trasparenza;

Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

Di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. Matteo Piras

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27.12.2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 21.12.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 27.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras